

COMUNE DI ORMEA

**Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che,fermo restando quanto previsto dall' art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell' azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco nel mese di marzo 2015, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ed inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti del Piemonte con nota prot. 2015/P/0001394 in data 02.04.2015.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Il Sindaco, ha pertanto predisposto, la Relazione sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano operativo che verrà anch'essa inviata alla Corte dei Conti entro il 31.03.2016 e pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” ; e' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 marzo 2015 ha elencato le partecipazioni societarie del Comune di Ormea e individuato gli indirizzi operativi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge su menzionate.

Nella tabella che segue sono indicate le partecipazioni societarie e gli indirizzi operativi emergenti dal Piano di Razionalizzazione delle società partecipate di questo Ente:

Società	Indirizzi Operativi contenuti del Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie
A.C.D.A. Spa	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</i></p> <p>Art. 1 comma 611, lett. a) : non applicabile La società, totalmente pubblica opera nel campo dei servizi acquedotto – ciclo integrato dell'acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse generale , perseguendo una funzione istituzionale dell'Ente Locale. La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014).</p> <p>Art. 1 comma 611, lett. b): non applicabile Come evidenziato nel Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Ormea nella predetta società il numero dei dipendenti era pari a 103 (di cui 4 a tempo determinato) oltre a 1 direttore e due dirigenti; il numero degli amministratori è pari a 4 .</p> <p>Art. 1 , comma 611, lett.c): non applicabile Il Comune di Ormea non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quella svolta da ACDA Spa (gestione del servizio idrico integrato).</p> <p>Art. 1, comma 611, lett.d) : non applicabile Art. 1 comma 611, comma e): applicabile Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente , vista la ridotta partecipazione all'interno della società si impegna , nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.</p> <p>Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione in ACDA SPA</p>
A.T.L. S.c.a.r.l.	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</i></p>

	<p>Art. 1, comma 611 lett.a): non applicabile La società ha il compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della provincia di Cuneo. Stretta connessione pertanto esiste con le finalità istituzionali del Comune di Ormea, comune turistico, che trae proprio dal turismo parte fondamentale del reddito della collettività amministrata.</p> <p>La promozione del territorio sia in chiave turistica che economica offerta dalla società ATL, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente Comunale; le ATL sono peraltro previste dalla normativa regionale (L.R. 75/1996).</p> <p>La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.</p> <p>Art. 1, comma 611, lett.b): non applicabile Come evidenziato nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate nella predetta società il numero dei dipendenti a tempo indeterminato era pari a 6, quello degli amministratori è pari a 5</p> <p>Art. 1, comma 611, lett. c) Il Comune di Ormea possiede partecipazioni nella società LA.MO.RO – Langhe Monferrato Roero - che svolge attività analoghe in campo turistico in una zona ben delineata del territorio piemontese e per la quale questo Ente ha già deliberato la dismissione con precedenti deliberazioni consiliari.</p> <p>Art.1, comma 611 lett. d): Non è applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma1 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Art. 1, comma 611 lett. e) : non applicabile in quanto gli Amministratori non ricevono compensi.</p>
<p>CALORE VERDE SRL</p>	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</i></p> <p>Art. 1, comma 611 lett.a) : non applicabile La società gestisce il servizio di teleriscaldamento cittadino alle utenze pubbliche e private. L'impianto di teleriscaldamento realizzato dal Comune di Ormea in collaborazione con la Comunità Montana di riferimento partendo dalla valorizzazione delle risorse locali, si prefigge la fornitura di calore alle utenze della città, realizzando nel contempo la diminuzione dell'inquinamento dell'aria e la manutenzione del patrimonio boschivo comunale, ormai in stato di grande abbandono, tipiche attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Trattasi pertanto di società che contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.</p> <p>Art. 1 comma 611, lett.b) :applicabile Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 2, quello degli amministratori è pari a 5. In relazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) la società deve essere soppressa.</p> <p>Art. 1, comma 611 lett.c) : non applicabile Il Comune di Ormea non possiede partecipazioni in società che svolgono</p>

	<p>attività analoghe o similari a quella svolta da Calore Verde Srl (gestione del servizio di teleriscaldamento cittadino).</p> <p>Art. 1 comma 611 lett. d) Non applicabile in questo Ente.</p> <p>Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in più società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p> <p>Art. 1 comma 611, lett. e) : applicabile</p> <p>Con riferimento alla misura volta al contenimento dei costi di funzionamento della società , si rileva come nel triennio 2011 – 2013 non erano previsti compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Con verbale in data 28.04.2014 , l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato “omissis <i>un compenso pari ad euro 10.000.00 annui per l'Amministratore Delegato, oltre al riconoscimento dei rimborsi spesa , ad euro 6.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione , oltre al riconoscimento dei rimborsi spesa ed un gettone di presenza per ogni seduta ai Consiglieri di Amministrazione pari ad euro 30,00 oltre al riconoscimento dei rimborsi spesa</i> “;</p> <p>Con riferimento alle misure previste dall'art. 1, comma 611 lett. b) ed e), si formulano i seguenti indirizzi operativi:</p> <p>1. Istituzione della figura dell'amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri e conseguente riduzione dei compensi nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Si ritiene quindi di mantenere le proprie partecipazioni nella Società Calore Verde Srl , adottando le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riorganizzazione dell'organo di vertice della società , riducendo il numero degli amministratori in modo che esso non sia superiore al numero dei dipendenti della società (art. 1 comma 611, lett.b) ▪ contenimento dei costi di funzionamento tramite la riorganizzazione dell'organo amministrativo (art. 1, comma 611 lett. e).
<p>CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE</p>	<p>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</p> <p>Art. 1 comma 611, lett.a)</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). I servizi offerti dalla società C.F.P.Cebano Monregalese nell'ambito della formazione professionale per l'avviamento al lavoro e della cultura sono rispettivamente servizi di interesse generale e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente comunale; la formazione professionale post scuola dell'obbligo è indispensabile per contrastare la disoccupazione giovanile e per il reinserimento lavorativo. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1 del decreto Legislativo 267/2000 in relazione alle funzioni del Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico</p> <p>Art. 1, comma 611 lett. b)</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Art. 1, comma 611, lett. c)</p>

	<p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.</p> <p>Art. 1, comma 611 lett. d) Non Applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Art. 1, comma 611 lett. e) Applicabile il criterio di cui alla lettera e). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, questo Ente si impegna , all'interno degli organi sociali a sostenere proposte volte al contenimento dei costi dei funzionamento.</p>
<p>LA.MO.RO. Langhe Monferrato Roero Agenzia di Sviluppo del Territorio S.c.a.r.l.</p>	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE</i></p> <p>La scarsa inerenza territoriale e la non indispensabilità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune comportano l'applicabilità del criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate. (Atl Cuneo)</p> <p>Non Applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Applicabile il criterio di cui alla lettera e). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, questo Ente si impegna, all'interno degli organi sociali a sostenere proposte volte al contenimento dei costi dei funzionamento.</p> <p>Il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea ,per l'acquisto delle stesse ,di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote.</p>
<p>FINGRANDA Spa</p>	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE</i></p> <p>Art. 1, comma 611 lett. a : non applicabile La società svolge la propria attività nell'ambito della promozione e dello sviluppo della comunità locale del territorio cuneese e pertanto in piena sintonia con quanto previsto dall'art. 13 – comma 1 del Decreto legislativo 267/2000.</p> <p>Art. 1 comma 611 lett.b): applicabile Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 1, quello degli amministratori è pari a 5. La società deve essere</p>

dismissa .

Art. 1 comma 611 lett. c): non applicabile

Il Comune di Ormea non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe a quella della società Fingranda Spa.

Art. 1 comma 611 lett. d):Non applicabile in questo Ente .

Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 1, comma 611 lett.e)

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all'interno della società (0,03752% del capitale sociale) si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.

Con deliberazione consiliare n.38 in data 26.09.2013 il Comune di Ormea anticipava già la necessità di dismettere le proprie quote dalla predetta società.

Si ritiene di dismettere le quote sociali in Fingranda Spa in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 611 lett. b.

ATTIVITA' SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Ormea, in estrema sintesi, prevedeva di provvedere nei tempi e modi indicati dalla legge alla dismissione delle proprie quote nelle società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero – Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L. e Fingranda Spa e di mantenere le proprie partecipazioni nella Società Calore Verde Srl, adottando le seguenti misure:

- riorganizzazione dell'organo di vertice della società, riducendo il numero degli amministratori in modo che esso non sia superiore al numero dei dipendenti della società (art. 1 comma 611, lett.b)
- contenimento dei costi di funzionamento tramite la riorganizzazione dell'organo amministrativo (art. 1, comma 611 lett. e).

AZIONI INTRAPRESE DA QUESTO ENTE.

Società LA.MO.RO. Langhe , Monferrato Roero – Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L: il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote.

Società Fingranda Spa. In relazione all'indirizzo operativo di addvenire alla dismissione della partecipazione nella predetta società, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data 13.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è dato corso alle procedure di dismissione della propria quota di partecipazione, con contestuale approvazione di apposito atto di indirizzo circa le specifiche modalità di esecuzione, approvando in particolare il valore di stima delle azioni quantificandole nel loro valore nominale (n. 18 azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna e così per un valore complessivo di euro 929,52, pari allo 0,03 % del capitale sociale).

Con determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 150 in data 16.10.2015 veniva dato avvio alla procedura di dismissione dell'intera quota di partecipazione del Comune di Ormea nella società Fingranda Spa mediante asta pubblica;

Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ormea e pubblicato sul sito istituzionale " Amministrazione Trasparente " per il periodo 20.10.2015 – 10.11.2015 ;

Alla prevista data di consegna nessuna offerta perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Ormea e pertanto si procedeva alla redazione di verbale di diserzione d'asta per la vendita delle azioni della società Fingranda Spa;

Con deliberazione della Giunta Comunale n.145 in data 17.11.2015, si prendeva atto della diserzione di gara di asta pubblica per l'alienazione delle azioni della società Fingranda Spa possedute dal Comune di Ormea. Con il medesimo provvedimento si stabiliva di non procedere ad ulteriori tentativi di vendita stante il modesto valore delle quote e di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con lettera prot. 2015/P/0005755 in data 19.11.2015 veniva esercitato il diritto di recesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

A seguito di tale raccomandata non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte della società Fingranda Spa.

Società Calore Verde Srl : In ordine agli indirizzi operativi indicati nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, l' assemblea della società, convocata in data 30.12.2015 ha revocato l'intero Consiglio di Amministrazione, nominando in sostituzione un Amministratore Unico. In tal modo questo Ente ha ottemperato ai disposti contenuti nell' art. 1 comma 611, lett. b ed e) della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

Ormea lì 14 marzo 2016

Il Sindaco
(Giorgio FERRARIS)